

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE DI GENNAIO 2015

NUOVE REGOLE IN TEMA DI VIES

Con il provvedimento n.159941 del 15 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti applicativi delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’elenco Vies introdotti con il Decreto Semplificazioni.

Con il citato provvedimento l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per svolgere operazioni intracomunitarie deve essere espressa, dai soggetti che intraprendono una attività di impresa, arte o professione, in Italia o che ivi abbiano una stabile organizzazione, all’atto della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (quindi direttamente in Agenzia delle Entrate) ovvero all’atto della iscrizione presso il Registro Imprese (ove dovuta).

Al fine della opzione è necessario utilizzare apposito modello:

- AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
 - AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi,
- compilando nel quadro I il campo “Operazioni Intracomunitarie”.

Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del quadro A.



Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre partita Iva e opta per l’inclusione nell’elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato senza necessità di attesa dei 30 giorni di silenzio assenso.

Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti abilitati alla trasmissione telematica.

Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile retrocedere dalla iscrizione all’elenco Vies.



Anche i soggetti, già in possesso della partita Iva, potranno, esercitata l’opzione per l’iscrizione al Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 giorni di silenzio assenso.

L’Agenzia ha chiarito, infatti, che l’iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento del ricevimento della relativa opzione, il contribuente potrà verificare l’avvenuta iscrizione/esclusione attraverso i servizi di interrogazione messi a disposizione dall’Agenzia stessa.

I soggetti che nei trenta giorni precedenti la data del provvedimento in commento, ovvero 15 dicembre 2014, avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato emanato provvedimento di diniego alla iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15 dicembre 2014.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

L’Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat, in particolare essa procederà all’esclusione dall’elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro mesi consecutivi successivamente al 13 dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione da parte della Direzione provinciale delle Entrate.

COMUNICAZIONI **BLACK LIST** - POSSIBILE COMPLETARE IL 2014 CON LE VECCHIE REGOLE

Come già comunicato in precedenza, il decreto semplificazioni (D.L. n.175/14), interviene a modificare le regole di presentazione della comunicazione delle operazioni “*black list*”; con il comunicato stampa del 19 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il monitoraggio 2014 può essere completato seguendo le precedenti previsioni, rinviando al 2015 l’applicazione delle nuove regole.

Le modifiche

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*) devono essere periodicamente comunicate all’Amministrazione finanziaria; tale monitoraggio riguarda le compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto quelle rese, così come quelle ricevute).

Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale comunicazione:

- viene modificata la periodicità di presentazione che assume cadenza **annuale** in luogo delle precedenti periodicità mensile / trimestrale;
- viene modificata la soglia di monitoraggio, precedentemente fissata a 500 euro in relazione alla singola operazione, che viene elevata al limite di **10.000** euro, da intendersi però come importo **complessivo annuale** (si ritiene riferibile alla singola controparte).

La gestione dell’anno 2014

L’introduzione delle nuove regole ha fatto sorgere non pochi dubbi tra gli operatori: non essendo prevista una specifica decorrenza per tale disposizione, occorre concludere che essa trovi applicazione già dal 2014. L’apprensione era legata al fatto che il periodo 2014 era già stato oggetto di monitoraggio quasi completo tramite le comunicazioni già presentate dall’inizio dell’anno, quindi sembrava iniquo dover rifare l’intero monitoraggio annuale.

Sul punto interviene il recente comunicato stampa citato: per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, **i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014**; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

Pertanto, scegliendo tale soluzione, entro la fine di gennaio occorrerà presentare le comunicazioni relative a dicembre ovvero al quarto trimestre, completando così il monitoraggio 2014, mentre le nuove regole saranno applicate solo a partire dalle operazioni realizzate dal 1 gennaio 2015.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L'INTERESSE SCENDE ALLO 0,50%

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall' 1% allo 0,50%, per effetto del D.M. dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 15 dicembre 2014.

L'intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell'art.1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso** (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2013;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE OBBLIGATORIO PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO

Con il Provvedimento n.2014/554 del 3 gennaio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Si trattava di un periodo transitorio in quanto



a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE

Con la **Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014** l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- i **codici da “1500” a “1510”** riguardano l'imposta di registro (prima registrazione, registrazione annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l'imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- il **codice identificativo “63”** denominato “Controparte” va utilizzato per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto “controparte” del contratto;
- i **codici da “A135” ad “A138”** consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

MODIFICHE ALLE REGOLE ENASARCO DAL 2015

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti.

Pertanto, sarà opportuno aggiornare i propri archivi tenendo conto di quanto segue in termini di aliquote, massimali e minimali.

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione sono così previste per l'anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento (si evidenzia comunque l'anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%.

I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue (si evidenzia sempre il limite 2014 per opportuno confronto):

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2015	25.000,00	37.500,00
Anno 2014	23.000,00	35.000,00

I minimali di contribuzione

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L'importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Ad esempio, per l'anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro per i monomandatari.

Al momento, non essendo ancora noto l'indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l'anno 2015.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la *maxi* Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 (organizzata in sei capitoli e relativi paragrafi), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/14 (c.d. Decreto Semplificazioni). Tra le precisazioni fornite spiccano certamente quelle relative alle novità in materia di VIES ed agli adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento (anche in considerazione delle esigenze operative immediate legate a tali obblighi).

Vediamo di seguito di proporre in forma di rappresentazione schematica il contenuto di alcuni dei principali chiarimenti forniti con la citata Circolare n.31/E.

ARGOMENTO	COMMENTO
Addizionale comunale e regionale all'Irpef	Viene adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell'addizionale regionale a quella prevista per l'addizionale comunale. Pertanto, già dalla dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre. Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (2014), quindi eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015 troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo
Spese di vitto e alloggio dei professionisti	Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, peraltro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito).
Dichiarazione di successione	Per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (13 dicembre 2014), non sussiste più l'obbligo di presentare dichiarazione integrativa di successione quando l'erogazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando:

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<ul style="list-style-type: none"> - il valore dell'attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite); - l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta; - non cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari. <p>Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da un'autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate</p>
Riqualificazione energetica degli edifici	In relazione ai lavori di durata pluriennale viene abrogato l'obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta
Rimborsi in conto fiscale, erogati dagli agenti della riscossione	Non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la corresponsione sarà effettuata automaticamente con l'erogazione del rimborso. Si ricorda che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del computo avverrà a partire dal: <ul style="list-style-type: none"> - 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall'agente della riscossione e - 21° giorno, per i rimborsi disposti dall'Agenzia delle Entrate, a partire dalla comunicazione dell'ufficio
Rimborsi dei sostituti di imposta	Dal 2015 i sostituti potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto
Comunicazioni di esercizio delle opzioni	L'opzione va esercitata <i>"con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione"</i> e quindi già a partire dalla presentazione del modello Unico 2015. Tale modifica incide sulle opzioni per: <ul style="list-style-type: none"> - trasparenza fiscale; - consolidato nazionale; - <i>tonnage tax</i>; - Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali)
Termini versamento imposte e presentazione dichiarazioni per società di persone che hanno eseguito operazioni straordinarie	Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d'imposta e dovranno versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
Società in perdita sistematica	Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica già dall'esercizio 2014 dovrà essere considerato su 5 esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta (ossia dal

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	2009 al 2013) ovvero per 4 periodi e, per uno, aver conseguito un reddito imponibile inferiore al reddito minimo
Società estere	Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione relativa al 2014, non devono più indicare nel modello l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione e le generalità e l'indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari
Lettere di intento	Viene confermato quanto già previsto dal precedente Provvedimento direttoriale e cioè la sussistenza di un periodo "transitorio" fino all'11 febbraio 2015
Elenchi Intrastat servizi	La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di adeguamento agli standard degli altri Stati europei, ha portato all'eliminazione dell'obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un Provvedimento che deve ancora essere pubblicato
Ritenuta ridotta per agenti che si avvalgono di collaboratori	Viene abrogata la cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Tre i chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo: <ul style="list-style-type: none"> - è ammesso l'utilizzo della pec; - viene riconosciuta validità "continuativa" alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti; - la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera
Solidarietà appalti	Viene eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell'appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del "Fare". Viene poi, al contrario, apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l'obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d'imposta
Società estinte e responsabilità dei liquidatori	Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società, produce effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese, introducendo peraltro una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. La Circolare in commento precisa che, trattandosi di

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	norma procedurale, peraltro finalizzata a una più completa tutela del credito erariale, la stessa trova applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate dal Registro Imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in vigore del decreto
Detrazione forfettaria Iva sponsorizzazioni nel regime 398/91	Viene modificato il regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni, che unifica in un'unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per: - associazioni e società sportive dilettantistiche; - associazioni senza fini di lucro e <i>pro loco</i> ; - associazioni bandistiche e cori amatoriali
Iva omaggi	Viene adeguato il valore detraibile Iva dei beni omaggio all'importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni
Note variazione Iva	Viene estesa la facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestati ex art.67, co.3, lett.d) L.F. pubblicati nel Registro Imprese
Nuova definizione di abitazione di lusso ai fini Iva	Si tratta di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). La circolare precisa che, a decorrere dall'entrata in vigore del "decreto semplificazioni", nell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile, con possibilità di rettificare l'applicazione delle imposte versate sugli acconti, in caso di errata qualificazione dell'immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica, inoltre, che - nonostante il mancato coordinamento normativo nel numero 127- <i>undecies</i> tabella A parte III allegata al d.P.R. n.633/72 - sono da considerarsi superate la definizione di "abitazione di lusso" e di fabbricati "Tupini", ai fini dell'applicazione dell'Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla "prima casa" viene applicata l'aliquota del 10%
Ricorsi tributari in appello	In tema di contenzioso tributario, è stato soppresso l'obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per gli appelli notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni

DAL 1.1.2015 SCATTA L'AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per l'anno 2014 la Legge di Stabilità relativa a tale anno (la n.147/13), intervenendo sulla progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall'art. 1, co.79 L. 247/07, aveva disposto, per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l'incremento "accelerato" dell'aliquota previdenziale al 22% (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti esclusivamente alla gestione separata, aveva mantenuto l'aliquota del 27%, già vigente nel 2013.

L'aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo solo per gli altri soggetti non assicurati presso altre gestioni, né pensionati.

Non essendo intervenuti provvedimenti di "blocco" analoghi a quello adottato dalla Legge di Stabilità 2014, l'aumento a partire dal 1° gennaio 2015 riguarderà tutti e in particolare:

- sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione dell'1,5%;
- sia coloro che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione del 2% nel caso dei lavoratori "parasubordinati" e del 3% nel caso dei professionisti cosiddetti "scassati".

Pertanto:

- ➔ per i soggetti iscritti anche a un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%;
- ➔ nell'ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece:
 - per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita Iva, l'aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale;
 - dopo un anno di sosta, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si troveranno ad affrontare un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un'aliquota previdenziale del 27% a una del 30%, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.
- Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili con decorrenza 1° gennaio 2015, anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative.

	Lavoratori iscritti solo alla gestione separata	Pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica
2015	30,72%	23,50%
2016	31,72%	24,00%
2017	32,72%	24,00%
2018	33,72%	24,00%

LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DAL 2015

Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n.175/14) ha mutato le regole di gestione delle lettere di intento, secondo le disposizioni applicative fissate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre scorso.

Le **principali novità** del nuovo sistema sono così riassumibili:

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- 1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito *software* e spedita telematicamente dall'esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, in quanto munito di *plafond*) alla Agenzia delle Entrate;
- 2) l'Agenzia delle Entrate trasmette apposita ricevuta;
- 3) l'esportatore abituale invia al proprio fornitore (in forma cartacea, secondo le regole previgenti) la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle Entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura in sospensione di imposta.

Quindi, il soggetto che riceve la lettera di intento non dovrà più provvedere ad alcun invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto accadeva sino al 2014.

Rimangono invece **immutati gli ulteriori obblighi formali**, vale a dire:

- l'obbligo di registrazione delle lettere di intento emesse e ricevute sugli appositi registri;
- l'obbligo di indicazione sulla fattura degli estremi che individuano la lettera di intento in forza della quale non si applica l'Iva.

Tale nuovo sistema contempla anche un periodo transitorio di applicazione che si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2015.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN SINTESI

La Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 23/12/2014 n.190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014) è composta da un unico articolo suddiviso in ben 735 commi; le disposizioni, salvo piccole eccezioni (si vedano i commi 701 e 735), entrano in vigore dal 01 gennaio 2015.

COMMA	SINTESI DEL CONTENUTO
12-13, 15	Bonus 80 euro Si rende strutturale il credito d'imposta Irpef introdotto dall'art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. "bonus 80 euro"), originariamente introdotto per il solo anno 2014. In particolare la somma spettante è pari: - a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; - a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del <i>bonus</i> non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.
14	Rientro lavoratori dall'estero Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.
16-17	Buoni pasto Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	elettronico.
18	<p>Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A. Si stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato all'atto di cessione o acquisito direttamente dall'amministrazione ceduta.</p>
19	<p>Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14) Si estende al 2015 l'efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo.</p>
20-25	<p>Deduzione Irap del costo del lavoro Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato • e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. <p>È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all'autorizzazione comunitaria) l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbia lavorato almeno 150 giornate; • ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale. <p>A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.</p> <p>Ritorno alle vecchie aliquote Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 3,9% (aliquota ordinaria), • del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), • del 4,65% (per le banche), • del 5,9 % (per le assicurazioni), • del 1,9% (per il settore agricolo). <p>Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.</p> <p>Soggetti senza dipendenti e credito di imposta Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d'imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione
35-36	<p>Credito di imposta per ricerca e sviluppo</p> <p>Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l'art.3 D.L. n.145/13.</p> <p>In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro); • l'eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento; • il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l'attuale percentuale è del 50%); • la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e <i>start-up</i> innovative; • il raddoppio del tetto massimo del credito d'imposta <i>pro-capite</i> annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro); • l'innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell'agevolazione; • la diminuzione dell'investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro; • l'esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili; • la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro; • l'eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta con conseguente eliminazione dell'affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici; • l'affidamento dei controlli esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l'importo con sanzioni e d'interessi - laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello Sviluppo Economico; • l'individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente; • il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. <p>Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l'allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

47-48	<p>Proroga <i>bonus</i> interventi su edifici</p> <p>Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">• di recupero del patrimonio edilizio (50%);• di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);• di riqualificazione energetica (65%). <p>La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);• per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro. <p>Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.</p> <p>Infine, modificando l'art.16-<i>bis</i> Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).</p>
54-89	<p>Nuove regimi di tassazione forfetaria</p> <p>Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpaf, addizionali e Irap), con l'aliquota del 15%.</p> <p>L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.</p> <p>Requisiti di accesso</p> <p>Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):</p> <ol style="list-style-type: none">1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da raggiungere ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio;2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili);4) nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo. <p>Cause di esclusione all'accesso</p> <p>Non possono adottare il nuovo regime:</p> <ol style="list-style-type: none">1) coloro che si avvalgono di regimi forfettari ai fini Iva o delle imposte dirette;

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- 2) i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- 3) coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto;
- 4) coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

Modalità di manifestazione dell'opzione per le nuove partite Iva

Con comunicato stampa del 31/12/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che attivano una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza dei requisiti, possono barrare la casella destinata al regime dei minimi nell'attesa di una revisione del modello di variazione dati.

Caratteristiche del regime

Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- esonero dalla applicazione e dal versamento dell'Iva, salvo i casi in cui siano debitori di imposta;
- preclusione della detrazione dell'Iva sugli acquisti;
- esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati;
- esclusione dall'obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;
- esonero dalle scritture contabili;
- esclusione dagli studi di settore e parametri;
- esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e *black list*)

Regime super agevolato per le start up

Per i soggetti che iniziano una nuova attività:

- 1) se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;
- 2) se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo;
- 3) se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime;

il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3.

Durata del regime

Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti

Regime agevolato contributivo

Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scegliere di non applicare le regole dei minimi Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da rendere all'Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime

Passaggi di regime

Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile agevolato degli ex minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>requisiti. Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età); per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative produttive, ed hanno cominciato l'attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle <i>start up</i>, sino al completamento del triennio.
118-120	<p>Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai datori di lavoro privati; con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, <p>sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.</p> <p>Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. <p>L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l'Inps è tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego). È infine previsto il monitoraggio, da parte dell'Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
121	<p>Soppressione vecchi benefici contributivi Si sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi dell'art. 8, co.9 L. n.407/90) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.</p>
125-129	<p>Bonus bebè Si riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per i nuovi nati, erogato mensilmente dall'Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno:</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito complessivo, • è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, • a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un Isee non superiore a 25.000 euro annui (in caso di Isee inferiore a 7.000 euro il bonus è raddoppiato).
130	<p>Bonus famiglie numerose</p> <p>Si riconoscono, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione Isee non superiore a 8.500 euro annui.</p>
137-138	<p>Deduzioni Onlus</p> <p>Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%, • nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, <p>effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).</p> <p>Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>
139-140	<p>Non imponibilità IVA per cessioni con finalità umanitarie</p> <p>Si ripristina la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.</p>
141	<p>Deducibilità donazioni a partiti politici</p> <p>Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.</p>
149	<p>Bonus Wi-Fi per alberghi</p> <p>Modificando l'articolo 9 del DL 83/2014, si concede il c.d. "bonus digitalizzazione" agli esercizi ricettivi per le spese relative al Wi-Fi, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio sia gratuito per i clienti • la connessione sia almeno pari ad 1 megabit/s in download
233-234	<p>Preclusione credito imposta autotrasportatori per mezzi inquinanti</p> <p>Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p>
237	<p>Proroga applicazione regime dei marina resort al 2015</p> <p>Si prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma contenuta nell'art. 32, co. 1, D.L. n.133/14 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l'istituzione dei c.d. marina resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo così l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.
--	--

242	<p>Riduzione della misura di fruizione dei crediti di imposta</p> <p>Si demanda ad apposito D.P.C.M. la determinazione, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n.2 allegato alla Legge di Stabilità, delle quote percentuali di fruizione.</p>
243	<p>Incremento del <i>plafond</i> Legge Sabatini</p> <p>Si incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il <i>plafond</i> massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo e beni strumentali d'impresa.</p> <p>Con apposite previsioni si fronteggia l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti.</p>
244-245	<p>Rendita catastale immobili ad uso produttivo</p> <p>Si inseriscono disposizioni interpretative volte a chiarire le modalità di determinazione, ai fini fiscali, della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (c.d. imbullonati). • si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella Circolare n.6/T/12.
246	<p>Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017</p> <p>Al fine di consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.</p>
247-251	<p>Settore autotrasporto: revisione normativa</p> <p>Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e <i>sub</i> vettore; • viene introdotta la disciplina della <i>sub</i>-vezione; • viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;</p> <ul style="list-style-type: none"> viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale <i>internet</i> che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada. <p>Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.</p> <p>Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.</p>
293	<p>Blocco misura del canone RAI per il 2015</p> <p>La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.</p>
303	<p>Obbligo di trasmissione del certificato di morte all'INPS</p> <p>Modificando l'art.33 D.L. n.663/79, si dispone che il medico che accerta il decesso trasmetta all'Inps, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica <i>on-line</i>.</p>
314	<p>Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari</p> <p>Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.</p> <p>Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione Isee, in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
621-625	<p>Tassazione fondi pensione e rivalutazione Tfr</p> <p>Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione – va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli);</p> <ul style="list-style-type: none">dall'11 al 17% per la rivalutazione del Tfr (trattamento di fine rapporto). <p>In merito alla decorrenza è precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">le nuove aliquote si applichino dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota;per quanto riguarda il tfr, invece, la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
626-627	<p>Rivalutazione quote e terreni</p> <p>Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015;il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo;la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. <p>Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.
629-633	<p>Reverse charge</p> <p>Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) di cui all'art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none">prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata;trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni);cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore <i>ex art 7-bis</i>, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni);cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE). <p>Modificando l'art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.</p> <p>Split Payment</p> <p>Aggiungendo l'articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. <i>split payment</i>).</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.</p> <p>Le disposizioni sullo <i>split payment</i> non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.</p> <p>I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.</p> <p>Il decreto attuativo dell'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a <i>split payment</i>.</p> <p>Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.</p> <p>Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.</p>
634-640	<p>Adempimenti volontari e ravvedimento operoso</p> <p>Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. <i>tax compliance</i>).</p> <p>Ravvedimento operoso</p> <p>Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.</p> <p>In sostanza, si potrà accedere all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.</p> <p>Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:</p> <p>a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;</p> <p>c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;</p> <p>Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.</p> <p>Dichiarazione integrativa e termini di controllo</p> <p>Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art.2, co.8 del richiamato d.P.R. n.322/98) e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.</p>
641	<p>Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA</p> <p>Si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015). Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva.</p>
643	<p>Giochi: regolarizzazioni</p> <p>Si prevede la possibilità, per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale, di regolarizzare la propria posizione.</p> <p>A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da compensare in sede di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.</p> <p>A tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono estesi gli obblighi e i divieti previsti per le agenzie di scommesse senza concessione;• sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a quelli per il rilascio

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>della licenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio.
655-656	<p>Redditi di capitale: modifiche della quota imponibile Si innalza dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali con applicazione retroattiva alle distribuzioni del 2014 (in deroga alle previsioni dello Statuto del Contribuente). Al fine di compensare la retroattività della norma, poi, si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.</p>
657	<p>Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni Si innalza dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.</p>
666	<p>Bollo per auto e moto storiche Si elimina l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.</p>
667	<p>Aliquota Iva ridotta per e-book Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.</p>
679	<p>Conferma livello massimo Tasi Si conferma, anche per l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); • la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.
680-681	<p>Regime CFC Si introduce, nella disciplina di rango primario, uno specifico criterio, espresso in termini percentuali (tassazione inferiore al 50% di quella italiana), per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC – <i>controlled foreign companies</i>).</p>
690	<p>Franchigia Irpef per lavoratori transfrontalieri Si eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia Irpef operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (c.d. lavoratori frontalieri).</p>
691	<p>Campione d'Italia Si introduce un nuovo comma 3-bis, all'art.188-bis Tuir, con il quale si prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, una franchigia Irpef per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.
692-693	<p>Imu terreni agricoli</p> <p>Si prevede che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione Imu (D.M. 28 novembre 2014) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente (a titolo di maggior gettito Imu) gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.</p>
707	<p>Tetto massimo trattamenti pensionistici</p> <p>Si prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n.201/11, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.</p>
711-712	<p>Aumento aliquota Iva pellet</p> <p>Si innalza, dal 10% al 22%, l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei <i>pellet</i> di legno e si destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe).</p>
713	<p>Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.</p>
718-719	<p>Clausola salvaguardia per incremento aliquote Iva e accise dal 2016</p> <p>Si stabiliscono i seguenti incrementi delle aliquote Iva che verranno attuati in caso di mancato reperimento delle necessarie risorse:</p> <p>a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;</p> <p>b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.</p>
726	<p>Termine massimo per l'effettuazione sui controlli per rimborsi Irpef over 4.000 euro</p> <p>Si fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi